



COMUNE DI PORTOGRUARO

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA
TASSA SUI RIFIUTI
T.A.R.I.**

INDICE

CAPO 1 – ISTITUZIONE, AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento*
- Art. 1 bis - Definizioni*
- Art. 2 - Natura della T.A.R.I.*
- Art. 3 - Soggetto attivo*
- Art. 4 - Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti*
- Art. 5 - Presupposto di applicazione della TARI*
- Art.6 - Soggetti passivi*
- Art. 7 - Locali ed aree oggetto della TARI*
- Art. 8 - Superficie utile*
- Art. 9 - Locali ed aree non soggetti alla TARI*
- Art. 9-bis - Circostanze o condizioni di esenzione*
- Art.10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio*
- Art.11 - Impianti stradali di distribuzione del carburante*
- Art.12 - Obbligazione tributaria*
- Art. 13 - TARI a carico del Comune*

CAPO 2 - DETERMINAZIONE DELLA TARI.

- Art. 14 - Piano Economico Finanziario*
- Art. 15 - Determinazione della Tariffa*
- Art. 16 - Modalità di determinazione / misurazione della quantità dei rifiuti*
- Art. 17 - Categorie d'utenza*
- Art. 18 - Determinazione degli occupanti delle Utenze Domestiche*
- Art. 19 - Classificazione delle utenze non domestiche*
- Art. 20 - Commisurazione della quota fissa*
- Art. 21 - Modalità di attribuzione della quota variabile*

CAPO 3 – AGEVOLAZIONI

- Art.22 - Agevolazioni basate sull'ISEE*
- Art.23 - Uffici giudiziari*
- Art.24 - Istituzioni scolastiche*
- Art.25 -Riduzioni per le utenze domestiche*
- Art. 25 bis - Riduzioni utenze non domestiche legate al perdurare dell'emergenza COVID 19 per l'anno 2021*
- Art. 26 -Riduzioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani*
- Art. 26 bis - Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico*
- Art. 27 - Riduzioni per particolari condizioni di servizio*
- Art.28 - Zone non servite*
- Art.29 - Ulteriori agevolazioni e riduzioni*
- Art. 30 - Cumulo di agevolazioni e riduzioni*
- Art. 31 - TARI giornaliera*
- Art. 32 - Manifestazioni ed eventi*
- Art.33 - Tributo provinciale*

CAPO 4 - COMUNICAZIONE - CONTROLLO - RISCOSSIONE

- Art.34 - Denunce*
- Art. 35 - Funzionario responsabile*
- Art. 36 - Poteri di controllo*
- Art. 37 - Versamento del tributo*
- Art. 38 - Accertamento e riscossione*
- Art. 39 - Importi minimi*
- Art. 40 - Sanzioni*
- Art. 41- Ravvedimento operoso*
- Art. 42- Ravvedimento lungo (**abrogato**)*
- Art. 43 - Accertamento con adesione*
- Art. 44 - Rimborsi e compensazione*
- Art. 45 - Interessi*
- Art. 46 - Rateazione*

Art. 47 - Riscossione ordinaria e coattiva
Art. 48 - Trattamento dei dati
Art. 49 - Contenzioso
Art. 50 - Autotutela

CAPO 5 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 - Norme transitorie e disposizioni finali
Art. 52 - Entrata in vigore

ALLEGATI:

Allegato 1 - Utenze domestiche - Classificazione ed Indici per la determinazione della Parte fissa e di quella variabile.
Allegato 2- Utenze non domestiche - Classificazione ed indici per la determinazione della Parte fissa e di quella variabile.

Capo 1- Istituzione, ambito di applicazione e soggetti passivi.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. **Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.Lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di Portogruaro, introdotta a decorrere dal 2014 dalla L. n. 147/2013.**
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni in materia.
3. L'entrata in vigore di nuove norme di rango superiore contrastanti o modificatrici di disposizioni vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 1 bis - Definizioni

1. **Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti e di TARI.**
2. **Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono inoltre le seguenti definizioni:**
Conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal Regolamento di gestione del servizio.
Utenza domestica: utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione o a questa pertinenziale.
Utenza non domestica: utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica.
Locale: struttura stabilmente infissa al suolo chiusa o chiudibile su tre lati verso l'esterno, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie.
Area scoperta: superficie comunque utilizzabile a prescindere dal supporto (liquido o solido) di cui l'estensione è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come, a titolo esemplificativo: tettoie, balconi, terrazze, campeggi, stabilimenti balneari, dancing e cinema all'aperto, parcheggi all'aperto, specchi acquei, parchi divertimento, luna park, parchi acquatici.

Art. 2 - Natura della TARI

1. La tassa sui rifiuti è un prelievo di natura tributaria.
2. La tassa è corrisposta in base a tariffa, commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 3 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della tassa è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 4 - Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale con caratteristiche di universalità ed inderogabilità, nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. nonché secondo le modalità di cui al regolamento comunale che disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il servizio è orientato al conseguimento degli obiettivi di riciclo e di recupero di materia e, in subordine, di energia, e di consentire la commisurazione puntuale delle frazioni di rifiuti urbani sulla base dei quali viene determinata la parte variabile della Tariffa (PV).

Art. 5 - Presupposto di applicazione della TARI

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non sono detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, sia della riscossione, sia del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di utilizzi temporanei superiori a 6 mesi che si esauriscono comunque prima del termine dell'anno solare in cui hanno avuto inizio, ovvero nel caso in cui l'alloggio sia affittato senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, o comunque nel caso in cui per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, l'obbligo di corrispondere la TARI è del proprietario dell'alloggio o del titolare dei diritti reali minori.
6. Qualora per qualsiasi altro motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la comunicazione di cui all'art. 34 o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante della attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero, nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.
7. Sono irrilevanti nei riguardi del Gestore eventuali patti di traslazione della TARI a soggetti diversi da quelli sopraindicati. Nel caso di insediamento abusivo, obbligato in solido al pagamento della Tariffa è il titolare delle aree e/o dei locali.
8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali intergrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
9. Il soggetto passivo è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale fornitogli, necessario per la raccolta del rifiuto. E' tenuto inoltre ad effettuare un'ordinaria pulizia al fine di garantire l'igiene e il decoro del materiale.
10. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (residence, affittacamere, bed & breakfast e simili) la TARI è dovuta da chi gestisce l'attività.

Art. 7 - Locali ed aree soggetti alla TARI

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali, comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da

ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano tali i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati anche di una sola utenza attiva ai servizi di rete.
3. Sono altresì soggette alla TARI le aree coperte, anche se aperte su almeno un lato, quali, a titolo esemplificativo, porticati, chioschi, tettoie di protezione per merci o materie prime.
4. I locali soggetti a tassazione sono considerati, a titolo esemplificativo:
 - a) tutti i locali interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, soffitte, mansarde, cantine, portici, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio, rimesse, autorimesse, posti auto coperti, ecc.;
 - b) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, fotografici, ecc.;
 - c) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
 - d) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
 - e) tutti i locali, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali;
 - f) tutti i locali, principali ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche ed ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - g) tutti i locali principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
 - h) tutti i locali principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse, di autotrasporti, di agenzie di viaggio, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
 - i) tutti i locali (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni ecc.) di collegi, istituti scolastici, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
 - j) tutti i locali, nessuno escluso, di enti pubblici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni ecc.
5. Si considerano soggette alla TARI le aree scoperte, pubbliche o private, occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi natura pertinenziale o accessoria di locali assoggettati al prelievo.
6. Sono pertanto, assoggettate alla TARI le seguenti aree scoperte : - costituenti superficie operativa e/o pertinenziale e/o accessoria per le utenze non domestiche; - nelle quali vengono svolte attività autonome; - il suolo pubblico utilizzato in via esclusiva da privati sulla base di concessione rilasciata dall'autorità competente ovvero anche se privo della predetta concessione.
7. Le aree scoperte soggette alla TARI sono considerate, a titolo esemplificativo:
 - a) le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio, parcheggio e simili;
 - b) le aree degli impianti di distribuzione del carburante, sulla base della disciplina dettata dall'art. 13 del presente regolamento;
- c) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate.
- d) le aree, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti,

- gelaterie e simili);
- e) le aree, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizio e simili, ivi comprese le aree di stoccaggio di materie prime, merci, attrezzature o prodotti finiti destinati o meno alla commercializzazione;
 - f) le aree, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
 - g) le aree utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, ecc...), fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente all'attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione siano riservati di norma ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producano rifiuti solidi urbani.

Art. 8 - Superficie utile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della legge n° 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune per le unità immobiliari indicate nel comma 1 può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n° 138/1998.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle indicate nel comma 1 la superficie rimane quella calpestabile.

Art. 9 - Locali ed aree non soggetti alla TARI

1. I seguenti locali e/o aree non sono soggetti alla tassa:
 - utenze domestiche
 - a) i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani in quanto in oggettivo stato di non utilizzo perché inabitabili o di fatto non adibite ad alcun uso come le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili (o con mobili collocati alla rinfusa) e non allacciate a servizi pubblici di rete od oggetto di lavori di ristrutturazione restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di provvedimenti autorizzativi, licenze, permessi o concessioni, per il periodo di validità di detti provvedimenti e comunque non oltre la data di fine lavori;
 - b) le aree scoperte pertinenziali od accessorie di locali adibiti ad uso abitativo quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - c) soffitte, ripostigli e simili, di altezza al colmo non superiore a m. 1,50;
 - d) locali riservati a impianti tecnologici ove non è compatibile la presenza umana;
 - e) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 c.c. non detenute o occupate in via esclusiva.
 - utenze non domestiche
 - a) locali o aree scoperte non utilizzate in caso di mancato esercizio di attività commerciali, professionali, produttive per sospensione o revoca della licenza, fallimento o altro motivo documentato;
 - b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola presenza umana;
 - c) locali o luoghi interclusi, impraticabili, in stato di abbandono o di cui si possa

- dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- d) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiale in disuso o di veicoli da demolire;
 - e) aree utili agli accessi sulla pubblica via e al movimento veicolare interno;
 - f) aree adibite alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) aree adibite in via esclusiva all'accesso e al transito dei veicoli nelle stazioni di servizio dei carburanti.
 - h) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, al solo esercizio di attività sportiva sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti (esclusi spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, ecc.);
 - i) le superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi quali: sale operatorie, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili. Sono invece assoggettati a tariffa gli uffici, i magazzini, le cucine, i locali di ristorazione, i vani accessori ai predetti locali diversi da quelli ai quali si applica l'esclusione dalla tariffa e le sale di degenza ove non si producano esclusivamente rifiuti sanitari;
 - j) i locali ed aree utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole e destinati al mero deposito di attrezzi agricoli, fienili, silos, serre, nonché i locali o le aree scoperte destinati all'allevamento. All'attività agricola sono equiparate le attività florovivaistiche nonché tutte le utenze non domestiche operanti nel settore enologico, viticolo e simili. Sono invece assoggettati a tariffa le superfici riferite alle predette attività destinate alla vendita al minuto e/o all'ingrosso, i magazzini ed i depositi di derrate o di beni inerenti l'attività svolta, ovvero le superfici comunque non soggette ad esclusione. 8
 - k) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli annessi locali ad uso abitativo, singolo o collettivo, o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto, quali: oratori, locali ad uso ricreativo, scolastico, sportivo e simili.

Art. 9 bis - Circostanze o condizioni di esenzione

1. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano l'esenzione dalla tariffa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente.

Art. 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile **delle utenze non domestiche**, non si tiene conto della parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali **oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. **Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quanto la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quanto la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di rifiuti urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione.**
2. Sono pertanto considerate esenti, se produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, le porzioni di superfici delle aree di produzione ove vi sia la presenza di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta la produzione del rifiuto speciale.
3. Sono altresì considerate esenti le porzioni di superfici dei magazzini e depositi di materie prime e/o di merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, purché funzionalmente ed esclusivamente connessi con i locali produttivi di rifiuti speciali ed ove sia provato che la loro destinazione d'uso determina la produzione anche su tali superfici

- di rifiuti speciali.
4. Sono in ogni caso assoggettate al tributo le aree dei magazzini destinati allo stoccaggio e al deposito di prodotti finiti destinati alla commercializzazione o di semilavorati destinati alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali ed in ogni caso le superfici ove vi è la presenza di persone.
 5. Per fruire del beneficio indicato nei commi precedenti gli aventi diritto devono:
 - a) presentare apposita denuncia originaria o di variazione ai sensi del successivo art. 34 indicando il ramo di attività svolta e la sua classificazione, nonché specificando in modo dettagliato ed analitico le superfici di formazione dei rifiuti speciali;
 - b) allegare idonea documentazione diretta a dimostrare la continuità e prevalente produzione di detti rifiuti e il loro trattamento in conformità alla normativa vigente (ad es. copia contratti smaltimento, formulari ecc.);
 6. L'esenzione di cui al presente articolo non ha effetto fin quando non viene presentata la relativa dichiarazione, che costituisce presupposto essenziale ai fini del relativo riconoscimento.
 7. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano esclusivamente i rifiuti speciali, **stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani**, l'individuazione di esse è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie del locale/area scoperta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economica esercitata:

Tipologia Attività	Percentuale di abbattimento
Carrozzerie, officine per riparazione veicoli, officine meccaniche, carpenterie metalliche, stabilimenti chimici per la produzione di beni e prodotti	45%
Attività di elettrauto, di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, impianti di condizionamento	30%
Fonderie	45%
Lavanderie	10%
Lavorazione vetro	20%
Stabilimenti tessili, falegnamerie, gommisti, pelletterie e calzaturifici, locali ove si producono scarti animali	45%
Tipografie	40%
Verniciatura, galvanotecnici	45%
Qualsiasi altra attività non prevista nelle categorie sopra indicate	20%

8. **L'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente dei rifiuti speciali prodotti è soggetto a successive verifiche con le modalità previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.**

Art. 11 - Impianti stradali di distribuzione del carburante

1. L'applicazione della TARI relativa agli impianti stradali di distribuzione del carburante non terrà conto, ai fini della commisurazione della superficie tassabile:
 - a. Delle aree non utilizzate, né utilizzabili ed escluse dall'uso con recinzione e separazione fissa visibile;
 - b. Delle aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi od altro impianto tecnologico diverso dalle colonnine di erogazione;
 - c. Delle aree a verde, aiuole, e le aree visibilmente delimitate o contrassegnate e destinate

alla sosta temporanea e gratuita dei veicoli;

d. Delle aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio;

e. Delle aree di movimentazione interna.

Le rimanenti aree operative sono assoggettate a tariffa nella misura del 20%.

2. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano l'esenzione dalla tariffa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente che può produrla anche successivamente. L'eventuale somma versata in eccedenza verrà rimborsata nel rispetto dei termini di cui all'art. 44.
3. Sono, inoltre, assoggettati a tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, punti vendita e simili, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina, ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 30 mq. per colonna di erogazione.

Art. 12 - Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di inizio e/o variazione dell'utenza.
2. L'obbligazione tributaria termina l'ultimo giorno del mese in cui è cessata l'utenza purché debitamente dichiarata con denuncia di cessazione.
3. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, delle superfici e/o destinazione d'uso dei locali ed aree scoperte etc.), decorrono, se la denuncia è tempestiva, secondo i termini di cui al comma 1 del presente articolo e potranno essere conteggiati nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

Art. 13 - TARI a carico del comune

1. Il pagamento della Tari avviene da parte del Comune nei seguenti casi:
 - a) Locali ed aree gestiti o utilizzati dal Comune,
 - b) Locali ed aree occupate in caso di pubblica calamità, ai sensi del regolamento comunale per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Capo 2 - Determinazione della Tariffa

Art. 14 - Piano Economico Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella

modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 15 - Determinazione della Tariffa

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P. R. N° 158/1999 **e delle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.**
2. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. Con il provvedimento di determinazione della tariffa il Comune stabilisce:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti Ka, kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 DPR n° 158/1999, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti.
4. La tariffa è deliberata annualmente dal Consiglio Comunale entro i termini fissati dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n° 296/2006. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno
5. La Tariffa è determinata in modo da ottenere un gettito globale per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette all'uso pubblico.
6. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti, come disposto dal D.P.R. 158/1999, è dato dalla somma delle due seguenti voci aggregate di costo:
 - a. costi fissi: costi che non subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato, riferiti in particolare ad attività amministrative, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - b. costi variabili: costi che subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato, rapportati alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Art. 16 - Modalità di determinazione / misurazione della quantità dei rifiuti.

1. In riferimento all'attribuzione della parte variabile della Tariffa (TV), il servizio è organizzato in modo da permettere la differenziazione dei rifiuti e consentire la quantificazione dei conferimenti e/o dei servizi erogati.
2. In via provvisoria, finché non siano messe a punto, validamente sperimentate e rese operative tecniche di calibratura individuale degli apporti da parte delle singole utenze e laddove il servizio non consenta tale quantificazione, la TV viene determinata servendosi degli indici di produttività (Kb, Kd) previsti dalle tabelle 2 e 4 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 27/04/1999.
3. Le modalità di determinazione - misurazione (di cui ai commi precedenti) della quantità di rifiuti verranno stabilite di anno in anno nell'ambito della delibera di determinazione della Tariffa.

Art. 17 - Categorie d'utenza.

1. La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi effettivi sostenuti dal soggetto gestore del servizio.
3. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la Tariffa.

Art. 18 - Determinazione degli occupanti delle Utenze Domestiche.

1. Sono "utenze domestiche ordinarie" (U.D.O) le abitazioni di dimora abituale del soggetto obbligato e dei suoi familiari iscritti, nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune; sono "utenze domestiche non ordinarie" (U.D.NO.) le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché le abitazioni secondarie dei soggetti residenti (seconda casa) e gli alloggi dei cittadini iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), oppure dimoranti per lavoro o altri motivi in diversa località.
2. Per le Utenze Domestiche Ordinarie, il numero dei componenti il nucleo familiare o degli eventuali nuclei conviventi è desunto dalle iscrizioni anagrafiche e dalla documentazione in possesso dell'Ufficio Tributi del Comune e/o del Soggetto Gestore alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza, ovvero, se successiva, alla data di iscrizione o variazione anagrafica; è fatto salvo comunque il conguaglio per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno, comunicate dall'anagrafe. In caso di assenza di dati riferiti al nucleo familiare, si applica, in attesa di documentazione probante, il calcolo di un componente ogni 50 mq. di superficie imponente.
3. Il numero dei componenti del nucleo familiare o degli eventuali nuclei conviventi desunto dalle iscrizioni anagrafiche non deve comprendere:
 - a) il o i componenti domiciliati in una diversa unità abitativa sita all'interno del Comune di Portogruaro, per la quale sia stata presentata la comunicazione prevista dall'art. 34 del presente Regolamento;
 - b) il o i componenti che siano domiciliati stabilmente al di fuori del Comune di Portogruaro per motivi di servizio militare, la cui condizione deve essere debitamente documentata con dichiarazione rilasciata dal Presidio Militare;
 - c) il o i componenti che siano domiciliati stabilmente al di fuori del Comune di Portogruaro per **motivazioni diverse dalle ragioni di studio**, la cui condizione sia debitamente documentata dall'assoggettamento al tributo presso il Comune di domicilio, qualora si trovi nel territorio nazionale;
 - d) il o i componenti che siano domiciliati all'estero per motivi di studio, la cui condizione sia debitamente documentata con dichiarazione rilasciata dall'Autorità di competenza;
 - e) il o i componenti ricoverati presso Case di cura o di riposo, comunità di recupero,

centri socioeducativi ed istituti penitenziari, la cui condizione deve essere debitamente documentata con dichiarazione rilasciata dall'Istituto di competenza.

4. In tutti i casi, lo scomputo del numero dei componenti ha effetto dal giorno di presentazione della documentazione o dichiarazione indicate nei precedenti periodi. Tale documentazione probatoria deve essere riproposta entro il 31 dicembre di ciascun anno.
5. Per le Utenze Domestiche Non Ordinarie iscritte all'AIRE, ovvero occupate solo da alcuni componenti del nucleo anagrafico di soggetti già residenti nel Comune si considera, salvo diverso riscontro da presentarsi a cura del conduttore dell'immobile, un numero di occupanti pari a un componente ogni 50 mq. di superficie utile.
6. **Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto non residente nel territorio dello Stato che sia titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia la tariffa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di 2/3.**
7. Per le Utenze Domestiche Non Ordinarie occupate da nuclei non residenti nel Comune: è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 34 e, in mancanza della comunicazione, si considera un numero dei componenti il nucleo pari a 1 persona ogni 50 mq. di superficie utile.
8. I soggetti non residenti nel Comune che risultano ivi domiciliati in base alla dichiarazione sostitutiva rilasciata ai fini dell'ottenimento dell'assistenza sanitaria da parte dell'Azienda Sanitaria Locale, sono assoggettati a Tariffa dalla data e nel luogo indicato nella predetta dichiarazione come componenti del nucleo familiare occupante. Al termine della prestazione dell'assistenza sanitaria da parte della A.S.L., il soggetto è tenuto a comunicare la cessazione della domiciliazione nel Comune e l'obbligazione tributaria ha termine ai sensi dell'art. 12.
9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la Tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.
10. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio tenuti al pagamento solidalmente.
11. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato ma discontinuo, comunque inferiore a sei mesi, è previsto un abbattimento dell'intero tributo pari al 30%. Per abitazioni a disposizione si intendono le unità immobiliari di tipo abitativo diverse da quella in cui il soggetto ha stabilito la residenza.
12. Per le abitazioni dotate di allacci ai servizi pubblici a rete e non occupate neppure saltuariamente è previsto l'abbattimento totale della quota variabile nonché l'applicazione della quota fissa prevista per i nuclei familiari composti da una sola persona. Tale condizione deve essere preventivamente comunicata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n° 445/2000.

Art. 19 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a quando non verranno messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità dei rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotta per l'attribuzione, rispettivamente, della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 2 del presente regolamento.
2. I locali e le aree relative alle Utenze Non Domestiche sono classificate pertanto in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica e della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
3. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli classificati vengono associati

- ai fini dell'applicazione della Tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.
4. La classificazione viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ATECO, al codice ISTAT dell'attività, a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (es. dall'iscrizione alla CCIAA) o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio IVA.
 5. L'appartenenza ad una specifica categoria dei locali o aree scoperte imponibili si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.
 6. Nel caso di insediamento di attività diverse, gestite da soggetti passivi distinti in un complesso unitario, le tariffe sono applicate secondo le specifiche attività, ad esclusione di eventuali contratti di affitto di reparto o similari.
 7. La separazione fisica e spaziale dei locali o aree scoperte relative a diverse unità immobiliari, ovvero il distinto accatastamento dei medesimi comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della Tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibite, anche se occupate dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da questi esercitata.
 8. Per i locali e le aree scoperte delle utenze non domestiche dotate di allacci ai servizi pubblici a rete e non occupate neppure saltuariamente è previsto l'abbattimento totale della quota variabile nonché l'applicazione della quota fissa prevista per la categoria 3 "magazzini" di cui all'allegato 2 al presente regolamento. La condizione di mancato utilizzo deve essere preventivamente comunicata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n° 445/2000.
 9. Nel caso di aree scoperte soggette a tariffazione, in considerazione del minore indice di produttività dei rifiuti proprio delle attività svolte su superfici scoperte rispetto a quelle svolte su superfici coperte, vengono applicati i seguenti abbattimenti:
 - 80% per le aree, pubbliche o private, destinate allo stoccaggio di materie prime, merci, attrezzature o prodotti finiti destinati o meno alla commercializzazione; per le aree autonome, pubbliche o private, sulle quali vengono svolte attività autonome;
 - 50% per le aree, pubbliche o private, adibite a sale da ballo e campeggi; per le aree, pubbliche o private, dei pubblici esercizi; per le aree, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli ed attività ricreative e, in generale, per tutte le aree nelle quali la presenza umana è rilevante in funzione dell'attività svolta;
 10. Per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 22, 23, 24, e 27, i locali ad uso magazzino, cantina, dispensa, ripostiglio, spogliatoio e servizio igienico riservato al personale, sono assoggettati alla categoria tariffaria n. 3 mentre, i restanti locali, sono assoggettati alla categoria tariffaria corrispondente all'effettiva destinazione d'uso tra quelle sopra indicate.
 11. La parte variabile della tariffa è ridotta del 50% nei confronti delle attività di agriturismo con ristorante disciplinate dalla l.n. 96/1996 in considerazione delle limitazioni alle giornate di apertura al pubblico ed al numero dei posti a sedere imposti dalla normativa vigente nel settore (L n. 96/1996 L.R. n° 9/1997).

Art. 20 - Commisurazione della quota fissa

1. La quota fissa per le Utenze Domestiche è commisurata ai costi fissi ad esse addebitabili e viene determinata secondo il metodo normalizzato e relativi indici previsti dal D.P.R.

158/99.

2. La quota fissa per le Utenze Non Domestiche, da attribuire alla singola utenza, è determinata proporzionalmente ai costi fissi ad esse attribuibili secondo il metodo normalizzato e relativi indici previsti dal D.P.R. 158/99.
3. Il Comune determina annualmente la quota fissa della Tariffa in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento. Salvo diversa disposizione di legge, qualora tale deliberazione non sia adottata entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le misure della quota fissa già in vigore previste per le diverse tipologie di utenze.

Art. 21 - Modalità di attribuzione della quota variabile

1. In via provvisoria, finché non siano messi a punto, validamente sperimentate e rese operative tecniche di calibratura individuale degli apporti da parte delle singole utenze, la quota variabile della Tariffa viene calcolata utilizzando sistemi presuntivi con utilizzo degli indici forniti dalle tabelle 2 e 4 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99.
2. Dalla data di partenza dell'applicazione puntuale della Tariffa Variabile, le forme tecniche di misurazione diretta delle produzioni dei rifiuti per ogni tipo di utenza consentono di arrivare alla determinazione della quota variabile in maniera diretta.
3. Le frazioni di rifiuto per le quali può essere attribuita la parte variabile in base ai conferimenti possono essere così individuate:
 - a. la frazione residua;
 - b. la frazione organica umida;
 - c. gli scarti verdi; d. i rifiuti ingombranti;
 - e. le frazioni di imballaggio destinate al sistema CONAI soggette a raccolta differenziata;
 - f. altri rifiuti preventivamente individuati.
4. Con il provvedimento di determinazione della Tariffa vengono stabilite le modalità di attribuzione della parte variabile per quanto concerne:
 - a. le frazioni sulle quali calcolarla, anche in relazione alle capacità tecniche di certificazione puntuale dei conferimenti;
 - b. le modalità di calcolo e di attribuzione;
 - c. le agevolazioni e riduzioni e le relative modalità di applicazione.
5. Il Comune determina annualmente la quota variabile della Tariffa in base ai criteri stabiliti nel presente Regolamento. Salvo diversa disposizione di legge, qualora tale deliberazione non sia adottata entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le misure della quota variabile già in vigore previste per le diverse tipologie di utenze.
6. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procede alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in base a criteri di presunzione semplice, ai sensi dell'articolo 2729 del Codice Civile, nei seguenti modi:
 - a. in caso di perdita o danno completo ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, si farà riferimento alle modalità di calcolo della quota variabile secondo i parametri presuntivi di cui al presente regolamento;
 - b. in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato.
7. Nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni sia di operazioni di svuotamento sia di pesatura, qualora l'utente non sia in grado di giustificarne la legittima motivazione, ai fini della quantificazione della quota variabile della Tariffa verrà considerata in sede di delibera di determinazione della Tariffa stessa - una quantità minima almeno pari alla metà della produzione media attribuita alla specifica categoria.

Capo 3 - Agevolazioni

Art. 22 – Agevolazioni basate sull’ISEE

1. Ai sensi dell’art. 1 comma 660 della l. n° 147/2013, il Comune stabilisce le seguenti agevolazioni facendosi carico del pagamento della parte di TARI oggetto dell’agevolazione nei seguenti casi :
 - a) Per i nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 12.500,00, in cui è presente un soggetto portatore di handicap permanente grave o di invalidità superiore al 66% è applicata una superficie massima imponibile di 50 mq. in caso di unico componente. Tale superficie è aumentata di 20 mq. per ogni ulteriore componente il nucleo familiare. Sulla quota fissa risultante è comunque effettuato un abbattimento del 40%;
 - b) Per i nuclei familiari composti da un anziano solo di età superiore a 65 anni, con ISEE pari o inferiore a € 12.500,00. Il sussidio è pari alla riduzione di tariffa che si ottiene applicando una superficie massima imponibile di 50 mq. Sulla quota fissa risultante è comunque effettuato un abbattimento del 40%;
 - c) Per i nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economico-sociali, con ISEE pari o inferiore a € 12.500,00 è applicata una superficie massima imponibile di 50 mq. in caso di unico componente. Tale superficie è aumentata di 20 mq. per ogni ulteriore componente il nucleo familiare. Sulla quota fissa risultante è comunque effettuato un abbattimento del 40%.
2. Se la stessa unità immobiliare è occupata da più nuclei familiari scissi, ciascun nucleo deve presentare la relativa D.S.U. e deve rientrare nei limiti di I.S.E.E. previsti per il riconoscimento delle agevolazioni.
3. Si applica la normativa in materia di ISEE di cui al Dpcm n° 159 del 05.12.2013 e s.m.i.
4. Il contribuente che vuole usufruire del trattamento agevolato di cui ai punti a), b), c) deve trasmettere entro la data indicata di anno in anno nella delibera di approvazione delle tariffe al Comune di Portogruaro apposita istanza corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica e dalla certificazione dell’ISEE.
5. La documentazione deve essere ripresentata per ogni annualità d’imposta per la quale si chiede il trattamento agevolato. La DSU deve essere corredata dalla certificazione dell’ISEE effettuata ad opera dei soggetti autorizzati.
6. Le agevolazioni di cui alle lettere a), b), c) non sono tra loro cumulabili ed hanno carattere annuale, quindi, le variazioni nella situazione che si verificano nel corso dell’anno non comportano modifica della determinazione tariffaria.
7. Il Comune può, in qualunque tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni.
8. Le predette agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della Tariffa relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta.

Art. 23 – Uffici giudiziari

1. La TARI dovuta dagli Uffici Giudiziari è corrisposta dal Comune di Portogruaro che provvederà a inserire le relative somme nel rendiconto delle spese da presentarsi annualmente al Ministero della Giustizia per l’erogazione del contributo previsto dall’art. 2 della legge n. 392/1941 e disciplinato dal D.P.R. N° 187/1998.

Art. 24 – Istituzioni scolastiche

1. A norma dell’art. 1 comma 655 della legge n. 147/2013 per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche si applica la disciplina prevista dall’art. 33 bis del D.L. n°

- 248/2007, convertito nella legge n° 31 del 28.02.2008. In base a tale disciplina il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) provvede a corrispondere direttamente ai comuni una somma, concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle Istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica. Le scuole statali non sono più tenute pertanto a corrispondere ai Comuni il corrispettivo del servizio.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 è sottratto al costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
 3. Gli Istituti scolastici paritari sono assoggettati alla tariffa in base al numero degli alunni dell'anno scolastico conclusosi nell'anno solare di riferimento, in analogia al presupposto di applicazione della TARI per le Scuole Statali e in base a tale criterio sono tenute al pagamento del corrispettivo del servizio stesso.

Art. 25 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. A norma dell'art. 1 comma 658 della l.n° 147/2013 nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
2. La parte variabile della Tariffa è ridotta nei confronti delle utenze domestiche che con opportuna dichiarazione sostitutiva di notorietà, sulla base di modelli predisposti dal soggetto gestore, dimostreranno di trattare in proprio la frazione organica con la pratica del compostaggio domestico; l'agevolazione è applicata mediante l'attribuzione di una riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 20%. La documentazione deve essere prodotta entro il 31 dicembre al Soggetto Gestore stesso. La riduzione avrà effetto a partire **dal primo giorno del mese** successivo a quello di produzione della documentazione stessa. La dichiarazione di cui al comma precedente sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.
3. In caso di nuove occupazioni iniziate in corso d'anno la richiesta e la relativa documentazione devono essere presentate contestualmente alla dichiarazione d'apertura.
4. Il soggetto gestore si riserva di effettuare controlli per verificare la veridicità di quanto attestato dal soggetto passivo.
5. **Limitatamente all'anno 2021, considerato il perdurare dell'emergenza sanitaria COVID 19, il Comune potrà concedere ulteriori riduzioni della TARI a favore delle utenze domestiche economicamente svantaggiate a valere sulle risorse eventualmente non utilizzate di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, nonché sulle ulteriori risorse che potrebbero venir attribuite in corso d'anno.**

Art. 25 bis - Riduzioni utenze non domestiche legate al perdurare dell'emergenza COVID 19 per l'anno 2021

1. **In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito nel bilancio di previsione del Comune un fondo che verrà alimentato dalla dotazione di cui all'articolo 6 del D.L. 73/2021 finalizzato alla concessione di una riduzione della TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dovuta limitatamente all'anno 2021, in favore delle predette categorie economiche.**
2. La riduzione del comma 1 è destinata alle attività economiche chiuse o limitate per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili), tra questi ultimi si considerano anche le utenze rientranti nella categorie n. 7, 8 e simili (campeggi) del DPR n. 158/99.
3. Per le utenze non domestiche soggette nel 2021 a chiusure obbligatorie per un periodo

superiore a due mesi, verrà applicata, anche in deroga al comma 1 dell'art 30, una riduzione della quota variabile della tariffa annuale fino ad un massimo del 90%.

4. Per le utenze non domestiche soggette a chiusure obbligatorie nel 2021 per un periodo non superiore a due mesi, o soggette a restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività (ad es. limitazioni d'orario) verrà applicata una riduzione della quota variabile della tariffa annuale fino ad un massimo del 50%.
5. La misura effettiva delle riduzioni di cui ai commi 3 e 4 verrà determinata, nei limiti di cui sopra, tenendo conto delle risorse disponibili e del numero delle utenze non domestiche che risulteranno aver diritto al beneficio.
6. La riduzione è calcolata d'ufficio.
7. Sono in ogni caso escluse dalle riduzioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, a titolo esemplificativo, le seguenti attività: banche e istituti finanziari, ipermercati, farmacie, tabaccherie, studi legali, di consulenza e studi professionali, CAF, le attività indicate nell'allegato 23 e 24 del DPCM del 3 marzo 2021, tutte le amministrazioni pubbliche, nonché le società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni.

Art. 26 - Riduzioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione a quanto di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Tale riduzione è determinata dal rapporto tra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti previsti dal Comune per la specifica attività ed indicati annualmente nella deliberazione di approvazione della tariffa.
3. Le utenze non domestiche che esercitano tale facoltà hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo di rifiuti stessi al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.
4. Tenuto conto che l'esercizio dell'opzione di cui al presente articolo non si configura come uscita dal servizio pubblico e che pertanto l'utente non domestico può avvalersi comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, alla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione non superiore al 70 %
5. Il soggetto gestore si riserva di effettuare controlli per verificare la veridicità di quanto attestato dal soggetto passivo.
6. Nel caso di nuove attività aperte in corso d'anno la documentazione per la richiesta di riduzione deve essere presentata entro il 30 aprile successivo e dà diritto all'abbuono o rimborso di quanto dovuto in eccedenza.

Art. 26 bis - Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.
2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata, su modulo fornito dal gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto

dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER.

3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà, di cui all'art. 26 del presente regolamento, di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.
4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per almeno 5 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.
5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destinazione al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.
6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARI. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.
7. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dallo gestore stesso che inoltrerà la richiesta anche al Consiglio di bacino e al Comune di riferimento. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.

Art. 27 - Riduzioni per particolari condizioni di servizio

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 656 della legge n. 147/2013 la TARI è dovuta nella misura massima del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 28 - Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani.
2. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani.
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 657 della l.n. 147/2013 per le utenze ubicate fuori dalla zona servita di cui al comma 2, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto della misura del 60%. 19
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 34.

Art. 29 - Ulteriori agevolazioni e riduzioni

1. A norma dell'art. 1 comma 660 della legge n° 147/2013 il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni che sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa. In questo caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Art. 30 - Cumulo di agevolazioni e riduzioni e coperture delle stesse

1. La sommatoria di agevolazioni e riduzioni non potrà superare (in caso di applicazione parametrica della parte variabile della Tariffa) l'80% dell'importo della parte variabile stessa.
2. La copertura dei minori introiti derivanti dall'applicazione di agevolazione e riduzioni concesse alle due macro categorie di utenza (domestiche e non domestiche) è assicurata con l'applicazione della Tariffa all'interno di ognuna di esse.

Art. 31 - TARI giornaliera

1. A norma dell'art. 1 commi 662-665 della legge n. 147/2013 per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente (meno di 183 giorni l'anno), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico il tributo è applicato in base ad una tariffa giornaliera, **fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.**
2. La Tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del tributo deliberata dal Comune per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione e con riferimento alla tariffa applicata per la specifica attività insediata, divisa per 365 e applicando un coefficiente di maggiorazione pari al 100%. E' fissato un minimo di complessivi 5 € ad evento, senza applicazione di alcuna riduzione e/o agevolazione.
3. **Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.**
4. **L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento della componente riferita ai rifiuti avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.**
5. **L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.**
6. Per tutto quanto non previsto si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al

tributo annuale.

Art. 32 - Manifestazioni ed eventi

1. La Tariffa è applicata in relazione ai costi effettivamente sostenuti dal gestore.
2. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree e locali pubblici in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è particolare e variabile, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni in corso d' anno, ovvero risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti tra il Soggetto Gestore ed il promotore dell'iniziativa, contratti che devono essere inseriti nel provvedimento di autorizzazione rilasciato dal Comune. La Tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

Art. 33 - Tributo provinciale

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 666 della legge n° 147/2013 è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992.
2. Il tributo, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
3. **Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01.07.2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21.10.2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D. Lgs. n. 82/2005, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01.07.2020.**

Capo 4 - Comunicazione - controllo - riscossione

Art. 34 - Denunce

1. I soggetti passivi della TARI hanno l'obbligo di presentare la denuncia dell'inizio dell'occupazione o conduzione di locali ed aree entro i 60 giorni successivi al loro verificarsi al Comune o al soggetto gestore, mediante la compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione.
2. In caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES.
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere :
 - a) per le persone fisiche: l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi dei componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano o detengono l'immobile, dei loro eventuali rappresentanti legali e della relativa residenza.
 - b) per le persone giuridiche: della denominazione nonché della sede legale e dei dati fiscali del legale rappresentante.
5. La denuncia deve altresì obbligatoriamente indicare:
 - a. i dati catastali anche delle eventuali pertinenze;
 - b. l'ubicazione dell'unità occupata con il numero civico e l'eventuale interno, ove

- esistente;
- c. la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati;
 - d. la data di inizio o di variazione dell'occupazione o detenzione.
6. La denuncia deve essere sottoscritta con firma leggibile e presentata da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento. La denuncia può anche essere presentata via e-mail o PEC.
 7. La denuncia sarà ritenuta efficace anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate.
 8. In caso contrario, l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione entro 60 giorni dal momento in cui la variazione si è verificata e secondo le modalità di cui ai precedenti commi. Fermo restando l'obbligo di denunciare anche le variazioni che riguardano il numero degli occupanti, il Soggetto Gestore si riserva la facoltà di procedere all'applicazione della tariffa sulla base delle risultanze anagrafiche.
 9. La denuncia di cessazione dell'occupazione delle aree scoperte o dei locali deve essere presentata entro 60 giorni dalla cessazione. In tal caso il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della cessazione.
 10. In caso di ritardata denuncia di cessazione, per il rimborso anche parziale della Tariffa si prende a riferimento la data della sua presentazione. L'obbligazione tributaria non si protrae oltre la data indicata quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri (con idonea documentazione) di non avere continuato l'occupazione o la detenzione delle aree e dei locali oltre la data indicata. In carenza di tale dimostrazione documentale l'obbligazione tributaria cessa dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
 11. In caso di decesso del contribuente gli eredi dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.
 12. L'Ufficio Anagrafe deve comunicare periodicamente, con cadenza mensile, all'ufficio che gestisce l'applicazione della Tariffa le variazioni anagrafiche della popolazione residente (nascite, decessi, variazioni di residenza e domicilio) e l'esatta composizione dei nuclei iscritti.
 13. E' fatto obbligo all'ufficio Attività Produttive del Comune e all'ufficio Edilizia privata, di comunicare con cadenza mensile al soggetto gestore ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione.
 14. Le denunce di cui ai commi 1, 9 e 10, nonché le tipologie di atti, verranno determinate nel dettaglio con apposito provvedimento interno.
 15. In caso di perdita o danneggiamento del dispositivo per la determinazione autentica dei conferimenti dei rifiuti il contribuente deve dare immediata comunicazione al soggetto gestore, compilando un apposito modulo.

Art. 35 - Funzionario responsabile

1. 1. A norma dell'art. 1 comma 692 della legge n. 147/2013 il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a detta attività nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. A norma dell'art. 1 comma 691 della legge n. 147/2013 nel caso di affidamento a terzi l'applicazione e la riscossione della tariffa spetta al gestore.
3. Qualora l'attività gestionale venga svolta dal Comune, al controllo e all'esatta e puntuale applicazione della tariffa, secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è

preposto un funzionario responsabile designato dal Sindaco.

Art. 36 - Poteri di controllo

1. Il funzionario responsabile provvede a svolgere le attività necessarie per la corretta applicazione della Tariffa con l'individuazione dei soggetti passivi.
2. Nell'esercizio di detta attività, il funzionario responsabile del servizio effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.
3. I controlli possono essere effettuati da personale di vigilanza o da personale delegato dal Comune o dal soggetto gestore in caso di esternalizzazione.
4. Sono previsti inoltre controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulle utenze la cui produzione della frazione "residua" (o delle altre frazioni sulle quali la tariffa è commisurata) è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa ma non elusiva.
5. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta denuncia, e in generale per le attività connesse al controllo sull'applicazione della Tariffa, il soggetto gestore ha la facoltà di: a. rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti (es. contratti e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio), comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree occupati, a comparire di persona per fornire chiarimenti ed a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; b. in caso di mancato adempimento da parte degli utenti a dette richieste, qualora sia necessario verificare all'interno delle unità immobiliari, elementi rilevanti per l'applicazione della Tariffa, previo consenso dell'interessato, il personale deputato a compiere la rilevazione delle superfici tariffabili, munito di tesserino di riconoscimento, può accedere agli immobili soggetti alla Tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e delle misure delle superfici; c. utilizzare atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune, e, previo accordi e intese, degli enti erogatori di servizi a rete; d. richiedere a uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici ovvero a enti di gestione dei servizi pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti in esenzione da spese e diritti.
6. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle maggiori somme verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.
7. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinino un maggiore importo della Tariffa, (o in caso di assenza della denuncia di occupazione) il soggetto gestore del servizio effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati.
8. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione, e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 37 - Versamento del tributo

7. A norma dell'art. 1 comma 688 della legge n. 147/2013 siccome modificato dal d.l. n. 16/2014, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997, il versamento della TARI è effettuato con modello F24 di cui all'art. 17 del D.lgs. n° 241/1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari e postali.
8. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo potranno essere conteggiate e rimosse anche mediante conguaglio compensativo.
9. Il pagamento è effettuato in almeno 2 rate a scadenza semestrale.

10. E' consentito il pagamento in unica soluzione.
11. Il pagamento della TARI deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 38 - Accertamento e Riscossione

1. **La TARI** è applicata e riscossa dal Comune.
2. Il Comune, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997, può affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta attribuito il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della TARES.
3. La riscossione avviene mediante l'emissione di avvisi di pagamento recanti l'importo dovuto, **nonché tutti gli altri elementi previsti dalla normativa vigente.**
4. In caso di mancato o **parziale** pagamento degli avvisi bonari di cui al comma 3, **si procede all'invio di un sollecito di versamento. In mancanza del pagamento entro il termine indicato nel sollecito si procederà** al recupero del dovuto a mezzo dei sistemi consentiti dalla legge con le sanzioni di cui all'art. 40.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della legge n° 296/2006.
6. Ai sensi dell'art. 1 comma 164 della legge n. 296/2006 l'atto di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale la tariffa si riferisce.
7. **Gli accertamenti divenuti definitivi, perchè non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.**

Art. 39 - Importi minimi

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della legge n° 296/2006, l'importo minimo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto è fissato nella misura di € 5,00.
2. Il limite previsto nel comma 1 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di ravvedimento operoso.
4. Non si fa luogo a rimborso qualora l'entità della somma pagata in eccedenza non sia superiore a € 5,00.
5. Il limite minimo per l'emissione di atti impositivi, per l'accertamento, la riscossione coattiva e l'iscrizione a ruolo è fissato in € 10,33, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina dell'autotutela in materia di tributi locali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 69/1998 e modificato con deliberazione del C.C. n° 28/2004.

Art. 40 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n° 471/1997 in caso di parziale, ridotto od omesso versamento si applica la sanzione pari al 30% dell'importo non versato. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D.Lgs. n° 472/1997.
2. Ai sensi dell'art. 1 commi 696-699 della legge n. 147/2013 si applicano le seguenti sanzioni graduate in relazione alla gravità delle violazioni commesse nel modo seguente: a) per l'omessa presentazione della denuncia di cui all'art. 34 del presente Regolamento si applica la sanzione dal 100% al 200% dell'importo non versato con un minimo di € 50,00; b) per l'infedele presentazione della denuncia si applica la sanzione dal 50% al 100% dell'importo non versato con un minimo di € 50,00; c) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 36 entro il termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso, si

applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 lett. a) e b) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi 4
4. Le sanzioni sono irrogate per ogni anno in cui è accertata l'evasione, sino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla commessa violazione.
5. Le sanzioni sono cumulabili e sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.
6. Il Comune può deliberare circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi da 161 a 170 della legge n° 296/2006;

Art. 41 - Ravvedimento operoso

1. Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n° 472/1997 e dell'art. 13 D.lgs. n° 471/2013, la sanzione prevista per il mancato o parziale versamento è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, **secondo le modalità e le misure determinate dalla legislazione vigente.**
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Il presente articolo si intende automaticamente adeguato in caso di modifiche normative alle misure delle sanzioni previste dall'istituto del ravvedimento operoso di cui al richiamato art. 13 D.Lgs. n° 472/1997.

Art. 42 - Ravvedimento 'lungo' (abrogato)

Art. 43 - Accertamento con adesione

1. Si applica il 'Regolamento per l'adesione all'accertamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 146/1998.

Art. 44 - Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 167 della legge n° 296/2006 su richiesta del contribuente le somme a credito, oggetto di avviso di rimborso notificato, possono essere compensate con gli importi a debito dovuti dal contribuente stesso al Comune a titolo di TARI.
4. Non è ammessa la compensazione con altri tributi comunali.

Art. 45 - Interessi

1. Ai sensi del 'Regolamento generale sulle Entrate Tributarie e Patrimoniali' approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 33/2007, sulle somme dovute a seguito di

inadempimento si applicano gli interessi nella misura del 2,75%, pari all'interesse moratorio stabilito per le imposte erariali con d.m. 27.06.2003.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 46 - Rateazione

1. Fino all'avvio della procedura di riscossione coattiva possono essere concesse dilazioni di pagamento previa valutazione dello stato di difficoltà economica **del contribuente, secondo quanto previsto dal "Regolamento per la disciplina del pagamento rateale delle somme dovute in base ad atti di accertamento in materia di ICI, IMU, TASI e TARI" approvato con deliberazione del C.C. n. 24 del 28.04.2016 e s.m.i..**
2. Il versamento delle somme dovute in base agli atti impositivi notificati e **divenuti esecutivi** può essere effettuato in forma rateale **secondo quanto previsto dalla L. n. 160/2019 art. 1 commi da 796 a 802.**

Art. 47 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. Il Comune o il soggetto gestore provvedono alla riscossione ordinaria e coattiva della TARI secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva, **per gli atti emessi sino al 31.12.2019**, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 48 - Il trattamento dei dati

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per il pagamento della Tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati come inteso dall' art. 4 - comma 1 - lettera a) - del D.lgs 196/2003 viene effettuato dal Comune o dal soggetto gestore della Tariffa o dai soggetti da questi incaricati nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune provvede ad inviare ai soggetti di cui al comma 2, le banche dati su supporto magnetico inerenti gli archivi anagrafici e gli archivi tributi.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati è legittima in base a quanto stabilito dall'art. 19 del D.lgs 196/2003.
5. Secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.lgs 196/2003 ogni contribuente deve essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita ai contribuenti la tutela della riservatezza dei dati.
6. Il consenso al trattamento dei dati di cui all'art. 23 del D.lgs 196/2003 non è obbligatorio nei casi previsti dalle lettere a) e c) dell'art. 24 del D.lgs 196/2003:
 - a. in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 - b. se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti che le leggi stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità.
7. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dagli incaricati.
8. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non divulgare all'esterno i dati trattati.

Art. 49 - Contenzioso

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.lgs. n° 546/1992, così come modificato dall'art. 3 bis della legge n° 248/2005 di conversione del D.L. n° 203/2005, competente a decidere sulle controversie aventi ad oggetto l'applicazione della Tari sono gli organi della giurisdizione tributaria.

Art. 50 - Autotutela

1. Si applica il vigente 'Regolamento per la disciplina dell'istituto dell'autotutela in materia di tributi locali'.

Capo 5 - Norme transitorie e finali

Art. 51 - Norme transitorie e disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 686 della legge n. 147/2013 si considerano valide tutte le denunce, presentate ai fini della TARES, in quanto compatibili. Ove si rendano necessarie informazioni integrative il Comune o il soggetto gestore provvederanno alle relative modifiche d'ufficio o a rivolgere apposite richieste inviate agli utenti.
2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di controllo sul corretto adempimento della TIA di cui all'art. 49 D.Lgs. n° 22/1997 e TARES di cui all'art. 14 del D.Lgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e s.m.i. per le annualità pregresse accertabili, non soggette a decadenza ai sensi dell'art. 1 comma 164 legge n° 296/2007 .
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
4. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
5. L'entrata in vigore di nuove norme di rango superiore contrastanti o modificatrici di disposizioni vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 52 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a partire dalla data del 1° Gennaio 2021.

Allegati:

1. Utenze domestiche - Classificazione ed Indici per la determinazione della Parte fissa e di quella variabile.
2. Utenze non domestiche - Classificazione ed indici per la determinazione della Parte fissa e di quella variabile.

Allegato 1 - Utenze domestiche - Classificazione ed Indici per la determinazione della Parte fissa e di quella variabile.

In via provvisoria, finché non siano messi a punto, validamente sperimentate e rese operative tecniche di calibratura individuale degli apporti da parte delle singole utenze e laddove il servizio non consenta tale quantificazione, la tariffa viene determinata servendosi degli indici di produttività previsti dalle tabelle 1a e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

QUOTA FISSA	
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare (Tabella 1a DPR 158)
	NORD
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

Il coefficiente Kb per la determinazione della quota variabile viene stabilito annualmente con il provvedimento che determina la tariffa, nell'ambito del minimo e massimo previsto dalla tabella seguente:

QUOTA VARIABILE		
Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (Tabella 2 DPR 158)	
	minimo	massimo
1	0,60	1,00
2	1,40	1,80
3	1,80	2,30
4	2,20	3,00
5	2,90	3,60
6 o più	3,40	4,10

Allegato 2: Utenze non domestiche - Classificazione ed indici per la determinazione della Parte fissa e di quella variabile.

In via provvisoria, finché non siano messi a punto, validamente sperimentate e rese operative tecniche di calibratura individuale degli apporti da parte delle singole utenze e laddove il servizio

non consenta tale quantificazione, la tariffa viene determinata servendosi degli indici di produttività previsti dalle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

I coefficienti Kc e Kd per la determinazione della quota fissa e di quella variabile vengono stabiliti annualmente con il provvedimento che determina la tariffa, nell'ambito del minimo e massimo previsto dalla tabella seguente:

Codice DPR 158	CATEGORIA	Kc Coefficiente potenziale produzione		Kd Coefficiente di produzione Kg/mq anno	
		<i>min</i>	<i>max</i>	<i>min</i>	<i>max</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, enti pubblici, università.	0,40	0,67	3,28	5,50
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	2,50	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, attività di vendita all'ingrosso, aziende agricole, fattorie didattiche, cantine e simili, parcheggi	0,51	0,60	4,20	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi e palestre	0,76	0,88	6,25	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	3,10	5,22
6	Esposizione, autosaloni	0,34	0,51	2,82	4,22
7	Alberghi con ristorante, attività ricettive in residenze rurali (con ristorante), agriturismo con pernottamento	1,20	1,64	9,85	13,45
8	Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante), case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità	0,95	1,08	7,76	8,88
9	Case di cura e riposo, caserme, convitti	1,00	1,25	8,20	10,22
10	Ospedali	1,07	1,29	8,81	10,55
11	Uffici, agenzie, sindacati	1,07	1,52	8,78	12,45
12	Banche, istituti di credito, studi professionali e medici	0,55	0,61	4,50	5,03
13	Negozi abbigliamento ed articoli sportivi, calzature, libreria, cartoleria, pelletterie, elettrodomestici, ferramenta ed altri beni durevoli,	0,99	1,41	8,15	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, erboristeria, ricevitorie, profumerie, ortopedie e sanitarie, generi di monopolio, plurilicenze	1,11	1,80	9,08	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, ottica, fotografi, gioiellerie, strumenti musicali, videonoleggio, armerie, modellismo, gallerie d'arte	0,60	0,83	4,92	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	8,90	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, centro	1,09	1,48	8,95	12,12

	tatuaggi, solarium, lavanderie				
18	Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista, posatore, installatori e riparatori di elettrodomestici e simili	0,82	1,03	6,76	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	1,09	1,41	8,95	11,55
20	Attività industriali con o senza capannoni di produzione	0,38	0,92	3,13	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici: pasticceria, gelateria, panetteria e simili con laboratori di produzione; serigrafia, copisteria, tipografia, sartorie, calzolai, carpentieri, autodemolizioni, tornitori, tappezzieri con laboratorio di produzione, legatorie, maglifici, laboratori odontotecnici, timbrifici, vetrerie	0,55	1,09	4,50	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo senza pernottamento	5,57	9,63	45,67	78,97
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	39,78	62,55
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria senza produzione, enoteca	3,96	6,29	32,44	51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, minimarket, rosticceria e gastronomia, rivendita vini o liquori	2,02	2,76	16,55	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, consorzio agrario, articoli per l'agricoltura, negozi per animali, vendita di sementi e/o fertilizzanti e simili	1,54	2,61	12,60	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, vivai	7,17	11,29	58,76	92,56
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	12,82	22,45
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	6,92	28,70	56,78
30	Discoteche, night club, sale giochi	1,04	1,91	8,56	15,68